



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

SCHEMA DEI CRITERI PER LE PROMOZIONI A RUOLO APERTO DA
EFFETTUARSI SECONDO L'ORDINE DI RUOLO

TRIENNIO 2015-2017

Nel triennio 2015-2017, per le promozioni a ruolo aperto secondo l'ordine di ruolo previste dal decreto legislativo n. 217/2005 per il personale non direttivo e non dirigente, si propone di confermare i medesimi criteri già utilizzati nei trienni 2009-2011 e 2012-2014, secondo i quali a tali promozioni si applicano gli stessi motivi di esclusione stabiliti per l'attribuzione del beneficio dello scatto convenzionali di cui all'art. 9, comma 1 e seguenti, del medesimo decreto n. 217/2005, con alcune integrazioni rese opportune dai recenti interventi normativi.

Più specificatamente, per il personale sospeso cautelamente dal servizio ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, la promozione a ruolo aperto avviene dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per la promozione.

Analogamente, tenuto conto della normativa di recente intervenuta (decreto legislativo n. 235 del 2012), si propone di procedere per coloro che sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1 lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 235 del 2012, anche in relazione alla circostanza che, nel caso di condanna passata in giudicato per tali reati, nell'emanando regolamento di disciplina è prevista la sanzione disciplinare della destituzione senza preavviso.

Si applicano, inoltre, le norme contenute negli articoli 94 e 95 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Più in dettaglio, si riportano le modalità applicative di seguito precisate, di fatto finora già adottate, ma adeguate agli aggiornamenti normativi intervenuti in materia.

Individuazione del personale per il quale si sospende la promozione:

- a) sospeso cautelamente dal servizio; ossia vengono considerati con demerito coloro che alla data dello scrutinio risultano sospesi cautelamente dal servizio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1 lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 235 del 2012;
- c) sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave di quella pecuniaria.

In tutti questi casi, la promozione a ruolo aperto avviene, con effetto retroattivo, nel caso di positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti.

In particolare, si esplicita che, per il personale che abbia subito una prima volta la sospensione dalla promozione, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare, e una seconda volta perché colpito da sanzione disciplinare (purché, ovviamente si tratti della medesima mancanza), il periodo di sospensione non può superare complessivamente il periodo di osservazione (biennio o triennio) fissato nelle norme di riferimento.